



COMUNE DI BARZANA

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/04/2020

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del Comune di Barzana.

Articolo 2 – Determinazione dell' Aliquota

La competenza per la determinazione della percentuale da applicare per ciascun anno è del Consiglio Comunale, che potrà variare con adozione di apposito regolamento. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, come stabilito dall'art. 1, comma 142, lett. c, punto 2 della Legge 27/12/2006, n. 296 .

Il comune può stabilire aliquote differenziate dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

Articolo 2 - Misura dell'addizionale

A decorrere dall'anno 2020 le aliquote dell' Addizionale Comunale all' Irpef sono fissate come segue:

- 0,45% per lo scaglione di reddito da 0 ad € 15.000,00 di imponibile
- 0,55% per lo scaglione di reddito da 15.000,01 ad € 28.000, 00 di imponibile
- 0,75% per lo scaglione di reddito da 28.000,01 ad € 55.000,00 di imponibile
- 0,79% per lo scaglione di reddito da 55.000,01 ad € 75.000,00 di imponibile
- 0,80% oltre € 75.000 di imponibile.

Articolo 3 – Esenzioni

Ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 2 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile annuo, ai fini dell'Addizionale Comunale all'Irpef, inferiore a 8.000,00 euro, con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

Articolo 4 - Pubblicazione

La variazione dell'aliquota dell' addizionale IRPEF, stabilita con il presente regolamento, deve essere inviata , a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019, con modalità telematiche al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne cura la successiva pubblicazione sul sito informatico individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs n. 360/1998. La pubblicazione ha valore di pubblicità costitutiva;

Articolo 5 - Rinvio a disposizioni di Legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle norme vigenti in materia di IRPEF.